

**REGOLAMENTO (CEE) N. 180/90 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 1990**

che rettifica il regolamento (CEE) n. 54/90 che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba di Egitto⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,

considerando che l'importo di cui deve essere ridotto l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 54/90 della Commissione⁽²⁾;

considerando che una verifica ha evidenziato un errore di calcolo nell'allegato del citato regolamento; che è pertanto necessario rettificare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 54/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1990, pag. 25.